Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 161 del 12 luglio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 86

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 aprile 1995, n. **1/95.**

Programma nazionale per l'introduzione in Italia di un regime di aiuti per il prepensionamento nel settore agricolo, predisposto ai sensi del regolamento (CEE) 2079/92 - Circolare applicativa.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

CIRCOLARE 20 aprile 1995, n. 1/95.

Programma nazionale per l'introduzione in Italia di un regime di aiuti per il prepensionamento nel settore agricolo, predisposto ai sensi del regolamento (CEE) 2079/92 - Circolare applicativa.

Alle regioni a statuto speciale e ordinario - assessorati agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano - assessorati agricoltura

All'E.I.M.A.

Al Servizio contributi agricoli unificati - Direzione

Alla Cassa per la formazione della proprietà contadina

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura

Alla Confederazione italiana dell'agricoltura

Alla Confederazione produttori agricoli

Alla Commissione europea - Direzione generale agricoltura - VI Unità F II 1

1. Premessa

Il regolamento (CEE) 2079/92 fa parte del pacchetto di misure cosiddette «di accompagnamento» della Politica agricola comune, adottate dal Consiglio dell'Unione europea al fine di attenuare gli effetti negativi sui redditi dei produttori agricoli comunitari in seguito alla riforma della Politica agricola comune.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal suddetto regolamento, d'intesa con le regioni e le province autonome, questo Ministero ha predisposto un programma nazionale di aiuti al prepensionamento approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(94)1280 del 7 settembre 1994, dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 agosto 1994 ed, in fine, dal CIPE in data 11 ottobre 1994.

Tuttavia, per agevolare l'attuazione del programma di aiuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni, anche al fine di uniformare i criteri generali di applicazione delle misure in esso previste.

1.1 *Il prepensionamento come strumento di politica agraria.*

Prima di esaminare i problemi specifici relativi all'applicazione del programma, è indispensabile sottolineare come il prepensionamento possa costituire un'importante misura di politica agricola, strettamente legata alla politica strutturale; non a caso il regolamento (CEE) 2079/92 riprende la strada già tracciata dall'allora Comunità Economica Europea con le direttive socio strutturali del 1972 (in particolare con la Dir. 72/160/CEE).

Senza andare a ricordare i motivi della scarsa applicazione delle direttive socio strutturali citate, preme in questa sede prevedere uno schema organizzativo del programma di prepensionamento che, senza compiere gli errori del passato, assicuri la massima accessibilità alle misure previste e, quindi, la massima efficacia al programma citato.

Da questo punto di vista, occorre rivolgere lo sguardo alla politica agricola diretta al ricambio generazionale, come ad un insostituibile strumento di ricomposizione fondiaria, la cui efficacia non può prescindere dall'applicazione di una serie di iniziative complementari e tra di loro coordinate, al fine di coinvolgere le tre componenti chiave di tale politica: i lavoratori anziani, i giovani imprenditori, il trasferimento ed il rinnovamento del capitale fondiario. .

L'applicazione congiunta delle misure strutturali a disposizione delle Regioni e Province Autonome, pertanto, appare ancor più necessaria nelle attuali condizioni di finanza pubblica, che impongono un'ottimizzazione delle risorse assegnate al settore.

L'esperienza ventennale di altri Paesi comunitari (Francia, Germania e Belgio), ha evidenziato che il livello di efficacia della misura "prepensionamento" viene notevolmente incrementato se allo stesso si associano le altre misure strutturali previste dal reg. (CEE) 2328/91, la cui programmazione è direttamente affidata alle Regioni e Province Autonome, quali:

1) concessione del premio di primo insediamento in favore dei giovani agricoltori;

2) finanziamento di un piano di miglioramento aziendale;

3) incentivazione della tenuta della contabilità;

4) erogazione dell'indennità compensativa in favore dei rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla Dir. 75/268;

La necessità di programmare nel complesso le misure comprese nell'ambito dell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93 dovrebbe favorire una migliore visione d'insieme delle misure attuabili e dei contributi concedibili, permettendo ad ogni Regione e Provincia Autonoma di esplicare pienamente la propria competenza primaria di attuazione degli interventi territoriali in agricoltura, evitando la dispersione dei finanziamenti pubblici, che spesso rappresenta uno dei punti più deboli della politica agricola nazionale.

A ciò si deve aggiungere che la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, al di là del ruolo specificatamente previsto nell'attuazione del programma di aiuti per il prepensionamento, nell'ambito dell'attività istituzionale da questa svolta, attribuirà carattere prioritario alle richieste di intervento avanzate dai giovani rilevatari aderenti al programma stesso.

In definitiva, l'obiettivo che si vuol raggiungere attraverso uno stretto coordinamento ed una fattiva collaborazione tra il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (di seguito indicato in sigla MRAAF), le Regioni e Province Autonome, l'Ente per gli Interventi sul Mercato Agricolo (in sigla EIMA), la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina (in sigla CFPC) ed il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (in sigla SCAU), deve consentire di attivare un'operazione di politica agraria veramente significativa a livello della struttura produttiva agricola nazionale.

2. IL CEDENTE

2.1 Definizione

Com'è noto, il reg. (CEE) 2079/92 definisce il cedente come l'imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti.

In concreto, si tratta di ricondurre le figure professionali operanti in Italia alla definizione comunitaria di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (di seguito indicato in sigla IATP), dove per attività agricola a titolo principale si deve intendere quella svolta ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) 2328/91: "... gli stati membri possono istituire un regime di aiuti ... alle aziende il cui titolare eserciti attività agricola a titolo principale. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto ..... agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del proprio reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore".

2.2 Requisiti del cedente (punto 4.2 programma)

2.2.a Al fine di facilitare l'accesso alla misura e l'immediata identificazione dei beneficiari, appare opportuno specificare le modalità di accertamento della qualifica di IATP, requisito che deve essere posseduto nei dieci anni precedenti la domanda.

A tale proposito, si ritiene che al momento della presentazione della domanda di contributo sia sufficiente che il cedente alleghi una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa nei modi di legge, dalla quale risulti il possesso della qualifica di IATP per un periodo non inferiore a 10 anni consecutivi antecedenti l'anno di presentazione la domanda di prepensionamento.

La documentazione comprovante il possesso della qualifica di IATP, semplicemente dichiarata all'atto della domanda, potrà essere presentata anche in un secondo momento e comunque prima dell'approvazione della pratica di prepensionamento da parte dell'Amministrazione regionale/provinciale o dall'Ente da questa appositamente delegato.

Ai fini dell'accertamento della qualifica di IATP, le varie Regioni e Province Autonome potranno adottare la stessa procedura seguita per l'identificazione dei beneficiari del regime di aiuti agli investimenti erogati alle aziende agricole ai sensi degli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) 2328/91,

anche attraverso Enti da queste appositamente delegati; a tal fine, per l'accertamento del requisito relativo al reddito potrà essere utilizzata l'apposita attestazione SCAU, al quale viene richiesta la collaborazione anche nelle sue strutture periferiche, e/o copia dei modelli 740 e/o copia del bilancio aziendale anche se redatto sulla base dei redditi lordi standard; successive ed ulteriori verifiche potranno essere effettuate da parte dell'EIMA presso il Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria, al fine di comparare i dati dichiarati con quelli desumibili dalla dichiarazione dei redditi (limitatamente al reddito globale dell'imprenditore).

Per l'attestazione del requisito temporale (tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda che non deve superare la metà del tempo di lavoro dell'imprenditore), sarà sufficiente un'autocertificazione resa nei modi di legge.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti contributivi (punto 4.2 - terzo trattino del programma), è necessario aver versato un numero di contributi che, al compimento dell'età pensionabile, consentano il raggiungimento del requisito minimo richiesto dalle vigenti norme nazionali.

Si precisa, inoltre, che la contribuzione utile ai fini del calcolo dei versamenti è quella relativa a qualsiasi gestione, anche se non direttamente riferibile al settore agricolo, purché obbligatoria.

2.2.b Nel caso il cedente sia succeduto come imprenditore dopo la morte del conduttore, dovrà dimostrare di aver versato i contributi previdenziali agricoli per gli anni in cui ha lavorato nell'azienda del conduttore e di aver regolarizzato la propria posizione previdenziale una volta divenuto imprenditore; la somma dei due periodi non potrà essere inferiore a 10 anni.

A tal fine, risulta opportuno specificare che i contributi previdenziali agricoli, nel periodo in cui il cedente abbia prestato la propria opera come salariato agricolo a tempo determinato, dovranno essere stati versati per almeno 101 giornate lavorative annue (come media del periodo), anche da datori di lavoro diversi dall'azienda del conduttore, purché riferiti all'attività agricola.

Nel caso la domanda di prepensionamento sia presentata dall'affittuario o dal comodatario, si ritiene che questa possa essere accolta, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per il cedente, previo consenso del proprietario e solo se il contratto di affitto o di comodato è stato stipulato e registrato prima del 30 luglio 1992.

In tale contesto, il proprietario potrà fungere da rilevatario solo se in possesso di tutti i requisiti previsti per tale figura.

2.2.c Relativamente all'impegno del trasferimento del possesso delle terre e dei fabbricati inerenti la produzione, si ritiene che i casi prospettabili possano essere i seguenti: 1) COMPRAVENDITA, 2) DONAZIONE, 3) COMODATO, 4) AFFITTO.

1) COMPRAVENDITA : nel caso si scelga questa forma di trasferimento del possesso, alla domanda dovranno essere allegate due dichiarazioni di intenti, una del cedente ed una del rilevatario, nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni oggetto della transazione (loro identificazione a livello particellare), il titolo di possesso, il valore attribuito, nonché il rispetto della normativa in vigore in materia di diritto di prelazione. Nel caso di beni cointestati, dovranno essere allegate tante dichiarazioni quante sono le figure che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione; tutte le dichiarazioni dovranno essere riportate con firme autenticate.

2) DONAZIONE E COMODATO: Come precedente punto 1).

3) AFFITTO : Nel caso si scelga l'affitto, alla domanda dovranno essere allegate due dichiarazioni di intenti, una del proprietario ed una dell'affittuario, nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni in questione (loro identificazione a livello particellare), il rispetto della normativa in vigore in materia di diritto di prelazione, nonché la volontà di stipulare un contratto di durata almeno pari al numero di anni necessari al cedente al raggiungimento dei 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna; in ogni caso la durata del contratto non potrà essere inferiore ai 5 anni. Le Regioni e Province autonome potranno attribuire carattere prioritario nella scelta dei beneficiari nel caso di presentazioni di contratti di durata superiore ai valori minimi appena riportati.

A prescindere dalla forma di trasferimento del possesso prescelta, nell'atto conseguente dovrà essere specificatamente prevista una clausola che imponga al rilevatario un vincolo di indivisibilità ed inalienabilità per un periodo non inferiore al numero di anni necessari al cedente per raggiungere i 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna e comunque non inferiore a 5 anni; tale vincolo dovrà interessare tutta la superficie rilevata, nonché la porzione minima di superficie già posseduta dal rilevatario e che ha consentito a questo di venire in possesso della terra del cedente.

In ogni caso, la decorrenza degli atti relativi al trasferimento del possesso dei beni oggetto di transazione non potrà essere posteriore a 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di cui al successivo punto 5.1.d).

Una volta ufficializzata la transazione, che dovrà necessariamente comprendere anche le strutture di produzione di pertinenza dell'azienda, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto "2.2.e", il cedente non potrà più esercitare alcuna attività agricola, se non quella consentita dal punto 4.2 (primo trattino) del programma e quella strettamente connessa alla consegna dell'azienda nelle condizioni pattuite con il rilevatario.

Ove non esplicitamente vietato, è tuttavia consentito al cedente, anche dopo il perfezionamento della transazione sopra detta, espletare le procedure connesse al recupero di tutti i diritti vantati in relazione al possesso del bene ceduto.

2.2.d Per ordinamento aziendale (punto 4.2 programma, settimo trattino), nei casi in cui non è accettabile la riduzione della superficie nella misura del 25% o lo smembramento in più fondi, se non avvenuti prima del 1.01.92, si intende quello relativo alla coltura maggiormente praticata, come desumibile dalle tabelle colturali SCAU o dai redditi lordi standard.

Il vincolo predetto, ovviamente, non si applica nei casi di forza maggiore (esproprio, successione, calamità naturale, etc.).

2.2.e I limiti riportati al punto 4.2 - ottavo trattino del programma, sono riferiti alla superficie effettivamente praticata e non ai dati catastali; gli stessi sono da intendersi come limiti minimi per l'accesso alle provvidenze previste dal programma di prepensionamento; in tale contesto è sufficiente il rispetto di uno solo di detti limiti per consentire al cedente di accedere ai contributi previsti dal programma.

Tuttavia, ove la situazione strutturale aziendale lo giustifichi, si ritiene le Regioni e Province Autonome possano ulteriormente rideterminare tali limiti, fino a prevedere la possibilità di accettare domande di prepensionamento il cui cedente o rilevatario sia in possesso di superfici di estensione anche inferiore ai limiti citati; in tal caso si ritiene che le situazioni prospettabili possano essere le seguenti:

1) possesso di superfici riconducibili a più di una delle quattro categorie colturali riportate al punto 4.2 - ottavo trattino del programma, ma di estensione sempre inferiore ai limiti indicati: in questo caso la pratica di prepensionamento potrà essere approvata se la sommatoria delle superfici possedute, espressa in percentuale rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria colturale, è maggiore o uguale a 100.

Esempio: Azienda con		0,1 ha di colture protette 2,0 ha di seminativi
0,1 ha di colture protette	= 50%	del limite minimo per la categoria colturale delle colture protette (o,2 ha);
2,0 ha di seminativi	= 66%	del limite minimo per la categoria colturale dei seminativi (3,0 ha);
Totale (sulla %)	= 116 ->	azienda ammissibile

2) Possesso di superfici agricole non riconducibili alle categorie indicate al punto 4.2 - ottavo trattino - del programma o di estensione inferiore ai limiti indicati, ma ugualmente meritevoli di inserimento in quanto caratterizzate da elevata redditività: in questo caso, si ritiene che la pratica di prepensionamento possa essere approvata a condizione che, dalla superficie oggetto di analisi, il conduttore dimostri di ricavare un reddito lordo/ULU non inferiore all'80% del reddito di riferimento, fissato a livello regionale secondo le procedure previste per l'erogazione degli aiuti agli investimenti di cui agli articoli da 5 a 9 del reg. (CEE) 2328/91 e riferito, al più tardi, all'anno precedente quello di decorrenza dell'aiuto.

Le decisioni di rideterminazione dei limiti minimi effettuate sulla base dei criteri indicati al precedente punto 2) dovranno essere trasmesse al MRAAF entro 30 giorni dalla loro adozione, così come previsto dal punto 4.2 - ottavo trattino - e 4.7 del programma di prepensionamento.

Le aziende zootecniche, nel rispetto dei limiti previsti al punto 4.2 del programma, possono beneficiare degli aiuti da questo previsti.

Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di prepensionamento.

Per quanto riguarda le superfici forestali, si evidenzia che queste non potranno concorrere alla quantificazione del premio, ne' alla determinazione dei limiti minimi di superficie riportati al punto 4.2 del programma.

Pertanto, nel caso il cedente possegga un'azienda agricola costituita anche da superfici forestali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, il premio a quèsto da attribuire sarà quantificato sulla base della superficie agricola utilizzata, escludendo la "parte forestale" dell'azienda ceduta.

In tale contesto, il cedente - pur obbligandosi a cedere la propria azienda - potrà rimanere in possesso delle sole superfici forestali senza pregiudicare l'esito della pratica di prepensionamento.

Per le superfici agricole investite ad arboricoltura da legno sarà facoltà del cedente decidere se assimilarle a superfici coltivate o a superfici forestali con le conseguenze sopra evidenziate.

2.2.f Imprenditori associati

Ad integrazione di quanto già stabilito dal programma, appare opportuno precisare che nei casi di contitolarità (società di fatto, semplici, etc.), potrà beneficiare degli aiuti previsti dal programma di prepensionamento in qualità di cedente non più di un imprenditore per azienda, mentre gli altri contitolari potranno aderire al regime di aiuti come lavoratori dipendenti (massimo due per azienda) fermo restando il rispetto dei requisiti previsti al successivo punto 2.3.

Tuttavia, nel caso di società cooperative di conduzione terreni, ove i singoli soci siano considerati singoli imprenditori agricoli a titolo principale, in applicazione della normativa comunitaria in vigore, potrà aderire al regime di aiuti in qualità di "cedente" anche più di un socio per cooperativa, fermo restando il rispetto del limite minimo di soci stabilito dalla legislazione in vigore in materia di società cooperative e l'obbligo da parte dei soci che non intendono cessare l'attività agricola di subentrare automaticamente come rilevatari; in tale contesto, la quota fissa costituente il premio da erogare al cedente verrà ripartita tra i soci che intendono aderire al regime di aiuti nel periodo di applicazione del programma, mentre a ciascuno di essi spetterà la quota variabile calcolata sulla base degli ettari ceduti, così come previsto dal punto 5.1 del programma di prepensionamento.

Questa possibilità potrà essere esercitata solo se vengono rispettate le condizioni previste per gli imprenditori associati nel programma di prepensionamento e se il numero degli attivi che lavorano nell'azienda diminuisce di tante Unità Lavorative Uomo, quanti sono i cedenti che aderiscono al regime di aiuti ed a condizione che la costituzione della cooperativa sia stata perfezionata anteriormente all'entrata in vigore del reg. (CEE) 2079/92, vale a dire prima del 30 luglio 1992.

2.3 Lavoratori dipendenti (punto 4.3 programma)

Potranno beneficiare degli aiuti previsti dal programma non più di due lavoratori per azienda, che si trovano nelle condizioni di età e di posizione contributiva previsti, che cessano definitivamente ogni attività agricola dopo aver dedicato all'agricoltura nei cinque anni precedenti la cessazione almeno la metà del proprio tempo di lavoro ed aver lavorato nell'azienda del cedente, anche come contitolare, l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi quattro.

Quest'ultimo requisito, accertabile attraverso attestazione SCAU, si intende soddisfatto se negli ultimi quattro anni il lavoratore ha prestato la propria opera come salariato agricolo per un periodo di tempo equivalente ad almeno 362 giornate lavorative (181 X 2), di cui almeno 51 effettuate nell'azienda del cedente.

2.4 Rilevatari agricoli (punto 4.4 programma)

2.4.a NORME GENERALI

Non può essere considerato rilevatario il coniuge del cedente, in quanto non si realizzerebbe l'obiettivo della ricomposizione fondiaria.

Il rilevatario, in ogni caso, al momento di entrare in possesso della terra messa a disposizione dal cedente o da un Ente di intermediazione fondiaria, dovrà disporre di una superficie minima così come previsto dal programma.

Tale superficie, di cui il rilevatario può venire in possesso anche al momento del perfezionamento della pratica di prepensionamento, dovrà essere compresa nell'ambito dei limiti minimi previsti dal precedente punto "2.2.e" e dovrà rispettare le condizioni previste al punto 4.4 del programma.

Nel caso il rilevatario, prima di acquisire l'azienda del cedente, possegga o rilevi a sua volta un'azienda in qualità di affittuario (od altra forma di possesso contrattualmente disciplinata diversa dalla proprietà), il conseguente contratto dovrà avere una durata minima tale da soddisfare quanto stabilito al precedente punto 2.2.c.

2.4.b CASI PARTICOLARI

Solo nel caso in cui la domanda di contributo viene presentata da un cedente che è in possesso di un'azienda costituita da più corpi, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per ogni singolo corpo aziendale, si ritiene di poter accettare la richiesta anche in presenza di più di un rilevatario, nel limite massimo di uno per ogni corpo aziendale.

Quanto sopra, nel rispetto della legge 203/82 e successive modifiche, in materia di patti agrari ed al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.

Nei casi in cui non sarà possibile individuare alcun rilevatario, verrà richiesto l'intervento dell'Ente di intermediazione fondiaria.

Ove l'azienda del cedente fosse costituita da più corpi localizzati in Regioni diverse, il cedente dovrà presentare la richiesta di contributo nella Regione in cui è iscritto ai fini contributivi ed a questa dovranno essere allegate le richieste dei rilevatari, anche se relative a corpi aziendali situati in altre Regioni.

Solo in casi particolari, tuttavia, le Regioni e Province Autonome potranno individuare anche più di un rilevatario, in presenza di un azienda del cedente costituita da un unico corpo di estensione comunque non inferiore a 50 ettari.

2.4.c DIRITTI E DOVERI DEL RILEVATARIO

L'attuazione del programma di prepensionamento prevede l'instaurazione di un rapporto del tutto particolare tra cedente e rilevatario, atteso che il contributo assicurabile al primo risulta in qualche modo legato ad impegni che ricadono anche sul secondo.

Pertanto, al di là delle prescrizioni contrattuali che regolamenteranno il passaggio di possesso dell'azienda tra cedente e rilevatario, comunque necessarie, si ritiene che l'operatività del programma di prepensionamento sarà strettamente legata alle priorità che le Amministrazioni regionali e provinciali attribuiranno alle richieste dei rilevatari.

Come detto, infatti, l'esperienza di altri Paesi in cui la misura si è dimostrata particolarmente efficace, l'effetto del "prepensionamento" verrebbe notevolmente incrementato se allo stesso si associassero le altre misure strutturali previste dal reg. (CEE) 2328/91, la cui programmazione è direttamente affidata alle Regioni e Province Autonome (concessione del premio di primo insediamento in favore dei giovani agricoltori, finanziamento di un piano di miglioramento aziendale, incentivazione della tenuta della contabilità, erogazione dell'indennità compensativa in favore dei rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla Dir. 75/268).

In questo senso, nell'ambito della programmazione delle iniziative comprese nell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93, le Regioni e Province Autonome sono invitate ad attribuire priorità assoluta alle richieste presentate dai rilevatari agricoli, esplicitando a pieno la propria competenza primaria in materia di attuazione degli interventi territoriali in agricoltura.

2.5 Rilevatari non agricoli (punto 4.5 programma)

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che le modalità di redazione e presentazione del progetto di destinazione naturalistica, al quale è subordinata la possibilità dell'intervento della figura del rilevatario non agricolo, debbano essere stabilite dalle Amministrazioni regionali o provinciali competenti, alle quali è demandato anche il compito dell'approvazione dello stesso.

3. AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA

3.1. Aiuti a favore dei cedenti

Relativamente al punto 5.1.b del programma, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
i cedenti che alla data della domanda hanno già maturato il diritto alla pensione di anzianità (hanno cioè versato contributi corrispondenti ad almeno 35 anni di versamenti) possono percepire gli aiuti previsti dal programma di prepensionamento solo nella forma di "indennità annua".
Il contributo in questo modo erogabile dovrà essere calcolato sulla base della differenza tra la pensione di anzianità corrisposta dall'ente previdenziale e l'indennità annua calcolata come al punto 5.1.a.2 del programma.
In presenza di diritto alla pensione di anzianità già maturato, ma non esercitato in seguito ad un eventuale blocco delle pensioni, potrà essere erogato l'intero ammontare dell'indennità spettante al cedente, solo per il periodo in cui questa non si cumuli con la pensione già maturata ma non ancora erogata.

Se, viceversa, la pensione di anzianità, anche se percepita successivamente alla data di presentazione di domanda di prepensionamento, venisse erogata con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, l'indennità annua dovrebbe essere calcolata così come previsto al punto 5.1.b del programma.

Relativamente alle pensioni e assegni di invalidità, si ritiene che debbano operare i medesimi principi sopra enunciati per le pensioni di anzianità ed a condizione che lo stato di invalidità sia compatibile con l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo a titolo principale. In sostanza, l'indennità prevista dal programma di prepensionamento potrà essere erogata, sulla base di quanto previsto dal punto 5.1.b del programma, solo nei casi di parziale invalidità, vale a dire nei casi in cui la limitata riduzione della capacità lavorativa consente comunque l'esercizio della professione di IATP.

In caso di morte del cedente, il diritto al percepimento dell'indennità annua passa agli eredi, così come da istruttoria approvata dai competenti Uffici regionali.

3.2 Aiuti a favore dei servizi per lo svolgimento del programma

Gli agenti da utilizzare a tempo pieno per agevolare lo svolgimento del programma (3 per ogni Regione e P.A. e 5 per la CFPC) dovranno essere assunti con contratti a tempo determinato, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore.

L'U.E. parteciperà al cofinanziamento di n° 68 agenti, impiegati nel programma per un periodo massimo di 5 anni, senza ammettere a rimborso le spese ordinarie delle varie Amministrazioni coinvolte.

Il requisito minimo per l'accesso alla qualifica di agente da impiegare a supporto dell'attuazione del programma di prepensionamento è rappresentato dal possesso di un diploma di scuola media superiore.

4 Albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari

Al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta dei terreni che dovranno essere mobilitati con il programma di prepensionamento predisposto ai sensi del Reg. (CEE) 2079/92, viene istituito **l'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari.**

L'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari dovrà essere costituito su base regionale o provinciale e vi accederanno tramite domanda i cedenti ed i rilevatari che, pur volendo aderire al programma di prepensionamento, non sono riusciti a completare la pratica di prepensionamento a causa della mancanza dell'una o dell'altra figura.

A tale proposito, per garantire un'attuazione omogenea del programma su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno affidare alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina le funzioni di raccordo tra le Regioni e P.A., nella raccolta e nello scambio dei dati relativi alle domande presentate.

Le informazioni necessarie alla compilazione dell'albo territoriale dovranno essere completate dai dati desumibili da tutte le altre domande presentate ed istruite, al fine di consentire al MRAAF di esercitare una concreta azione di monitoraggio, così come previsto dal Reg. (CE) 1404/94.

Tali informazioni potranno essere reperite in sede EIMA, per quanto concerne le domande liquidabili (complete di cedente e rilevatario) ed in sede regionale per quelle presentate dal solo cedente o dal solo rilevatario.

Per agevolare la raccolta e lo scambio delle informazioni tra Regioni e tra centro e periferia, potrà essere utilizzata la rete informatica SIAN che, sulla base dello schema di domanda predisposto, dovrà essere opportunamente adeguata in modo da prevedere la consultazione dell'albo sia dal centro che dalla periferia e consentire, di conseguenza, un eventuale incontro tra cedente e rilevatario localizzati in Regioni diverse.

L'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari dovrà essere aggiornato mensilmente e con la stessa frequenza potrà essere pubblicato su riviste specializzate agricole con tiratura sia locale che nazionale, al fine di estendere al massimo le possibilità applicative del programma in questione.

Inoltre, nell'ambito del programma di monitoraggio dei risultati dell'applicazione del programma di prepensionamento ed in relazione all'istituendo "osservatorio sul mercato fondiario", l'INEA stabilirà i necessari collegamenti con la CFPC per l'organizzazione dei flussi informativi.

La Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, così come gli Enti regionali abilitati ad operare nel settore dell'intermediazione fondiaria, nell'ambito dell'attività istituzionale da questi svolta, partecipano altresì all'attuazione del programma favorendo, prioritariamente, domande di accorpamento fondiario presentate da soggetti che intendono aderire al programma di prepensionamento, sia come cedente che come rilevatario, nonché realizzando, ove ritenuto opportuno, programmi di riordino fondiario così come previsto dall'art. 6, comma 6 del Reg. (CEE) 2079/92.

Su specifica richiesta delle Regioni e P.A., la CFPC può anche essere coinvolta nella fase istruttoria di analisi delle domande di prepensionamento, possedendo specifica esperienza nell'esecuzione di perizie e di stime sulle aziende da cedere, nonché nella eventuale elaborazione di progetti agricolo-ambientali a carico dei terreni oggetto di cessione.

5 Rapporto Regioni - EIMA

Contrariamente a quanto stabilito per gli altri regolamenti costituenti il pacchetto di misure di accompagnamento, per il reg. (CEE) 2079/92 non si ritiene necessario prevedere un termine per la presentazione delle domande, anche in conseguenza del fatto che l'erogazione del premio previsto dal programma non è condizionata ad impegni legati all'annata agraria.

Tuttavia, al fine di armonizzare la ricezione delle domande e la loro analisi da parte dell'EIMA, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di cui al successivo punto 5.1.

5.1 Presentazione delle domande

a) le domande di prepensionamento dovranno essere presentate alle Regioni o Province Autonome (o ad enti da queste delegati) utilizzando il modello appositamente predisposto e distribuito dall'EIMA;

b) le Regioni e Province Autonome, entro la fine di ogni mese, trasmettono all'EIMA copia delle domande di prepensionamento ricevute, operando una distinzione tra le domande complete (quelle con cedente e rilevatario), da quelle presentate dal solo cedente o dal solo rilevatario;

c) entro la fine del mese successivo a quello di presentazione, l'EIMA esegue i controlli sulle domande ricevute e trasmette alle Regioni e P.A. l'esito dei controlli effettuati utilizzando schede di controllo disponibili anche su base informatica;

d) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (solo per le domande complete di cedente e di rilevatario), le Regioni e P.A. completano l'istruttoria, disponendo anche delle schede di controllo trasmesse dall'EIMA e notificano al beneficiario con raccomandata l'esito positivo dell'istruttoria preventiva e la possibilità di approvare definitivamente la pratica di prepensionamento..

e) entro 60 giorni successivi alla notifica di cui al precedente punto d), dovrà essere presentata la documentazione richiesta per il completamento della pratica di prepensionamento, come il contratto di compravendita (affitto, comodato, successione, etc) appositamente registrato, nonché la documentazione comprovante: il possesso della qualifica di IATP, l'avvenuto versamento dei contributi previsti ed ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione competente al completamento dell'istruttoria;

f) le Regioni e P.A. entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione definitiva richiesta, trasmettono l'elenco di liquidazione all'EIMA, sia su base cartacea che su base informatica;

g) entro 60 giorni dalla ricezione degli elenchi di liquidazione, l'EIMA eroga le indennità dovute agli aventi diritto;

h) successivamente all'erogazione delle indennità di cui al precedente punto g), verranno effettuati ulteriori controlli, da parte del Corpo Forestale dello Stato ed, eventualmente, da parte dell'EIMA, attraverso la banca dati dell'anagrafe tributaria.

6 Documentazione da allegare

6.1 Al momento della presentazione della domanda

dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola, nonché attestanti il possesso dei terreni da cedere (tante quante sono le figure economiche che vantano diritti sui beni da cedere);

dichiarazione del rilevatario attestante la volontà di subentrare al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio di possesso prescelta;

- dichiarazione attestante : il possesso della qualifica di IATP
  l'avvenuto versamento dei contributi minimi previsti

- nel caso la domanda venga presentata dal solo rilevatario, oltre all'allegato "B" relativo alla "DICHIARAZIONE DEL RILEVATARIO", dovrà comunque essere utilizzato anche il modello base "Quadro A - AZIENDA DEL CEDENTE" (barrando le parti che non interessano), in quanto solo su tale modello è riportato il codice numerico che permette l'identificazione della pratica.

6.2 Entro 60 giorni dalla notifica di cui al precedente punto 5.1.d

- tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiararti in domanda;
- copia del contratto del passaggio di possesso dei terreni oggetto di transazione opportunamente registrato;
- ogni documento attestante diritti e doveri da esercitare sui terreni oggetto di transazione (eventuali quote produttive, obblighi derivanti dall'adesione a precedenti regimi di aiuti, etc.);
- ogni altro documento richiesto dall'ufficio istruttore.

7 Controlli e sanzioni

Oltre ai controlli previsti in fase istruttoria portati a termine dalle Regioni e Province Autonome, o da Enti da queste delegati, verranno effettuati controlli successivamente all'erogazione dei premi, ai fini dell'applicazione della legge 898/86, nonché di ogni altro dispositivo in materia sanzionatoria successivamente diramato.

8 Norme generali

8.1 Decorrenza aiuto

L'aiuto previsto dal programma di prepensionamento verrà erogato solo successivamente al perfezionamento della pratica (cessione azienda) e decorre dalla data in cui il cedente è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal programma e, comunque, non anteriormente alla data di presentazione della domanda di prepensionamento; questo anche se la procedura amministrativa che porta all'erogazione del premio si dovesse concludere negli anni successivi a quello in cui è stata presentata la domanda.

8.1.a Nel caso il premio da erogare fosse previsto nella forma di indennità annua, per periodi inferiori all'anno, l'indennità viene calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{A \times B}{12}$$

dove A = Aiuto annuo previsto; B = numero di mesi (o frazione di mese) di possesso dei requisiti previsti.

Il criterio appena esposto si applica per calcolare l'indennità annua da erogare al cedente sia nel primo che nell'ultimo anno di prepensionamento.

8.1.b Il procedimento descritto al precedente punto 8.1.a, si applica anche per il calcolo degli aiuti in favore dei servizi per lo svolgimento del programma e degli altri aiuti erogati nella forma di "indennità annua".

8.2 Tassi di conversione dell'ECU

Le domande di prepensionamento dovranno essere liquidate applicando il tasso di conversione dell'ECU in vigore il 1 gennaio dell'anno da cui decorre il diritto alla percezione del premio, sulla base di quanto previsto al precedente punto 8 1.

Pertanto, il tasso di conversione da utilizzare sarà:

anno 1993	1 ECU	=	2.087	lire
anno 1994	1 ECU	=	2.264,19	lire
anno 1995	1 ECU	=	2.383,42	lire

Per gli anni successivi il MRAAF provvederà a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, il corrispondente tasso di conversione dell'ECU da utilizzare per liquidare le domande di prepensionamento, anche in relazione alle disposizioni che verranno impartite dalla Commissione Europea in seguito all'entrata in vigore del reg. (CE) 150/95.

Nel caso in cui il premio previsto dal programma di prepensionamento venga erogato nella forma di indennità annua, il tasso di conversione da utilizzare per ogni annualità sarà quello in vigore il 1 gennaio dell'anno in cui l'annualità si riferisce.

I requisiti contributivi e di età riportati nel programma di prepensionamento e nella presente circolare sono soggetti a modifiche in seguito alla revisione della legislazione nazionale in materia pensionistica, tutt'ora in corso.

Potranno essere ammesse a cofinanziamento tutte le domande presentate alle Regioni e Province Autonome a far data dal 8 novembre 1993, purché in linea con le disposizioni diramate con la presente circolare.

Le domande di prepensionamento potranno essere accettate dalle varie Regioni e Province Autonome sino al 31.12.1997.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, il 7 giugno 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 153

ALLEGATO

Regolamento CEE n. 2079/92

Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura

ESTREMI DI APPROVAZIONE

COMMISSIONE EUROPEA	Decisione n° C(94)1280 del 07.09.94
CONFERENZA STATO-REGIONI	Del 02.08.94
CIPE	Del 11.10.94

1. Delimitazione geografica del programma

Nell'applicazione del reg. (CEE) 2079/92, si ritiene opportuno presentare un unico programma valido per l'intero territorio nazionale, pur essendo lo stesso caratterizzato da sensibili differenziazioni nei sistemi e nelle strutture agrarie.

Tali differenze, tuttavia, non possono essere semplicemente ricondotte all'approccio tradizionale "Nord-Sud", essendo distribuite in modo consistente su tutto il territorio tanto da produrre effetti a "macchia di leopardo".

Pertanto, pur in presenza della suddetta disomogeneità, si reputa che l'introduzione del regime di aiuti previsto dal reg. (CEE) 2079/92 possa produrre, mediante l'inserimento di elementi più giovani e dotati di mentalità imprenditoriale più moderna, un effetto benefico tanto laddove esista un tessuto agricolo caratterizzato da una discreta efficienza aziendale, quanto laddove le condizioni ambientali ed economiche risultino più sfavorevoli.

Nelle aree più produttive del Paese una nuova imprenditoria giovanile può contribuire a guidare più efficacemente le aziende nell'attuale fase di cambiamento dovuta alla nuova politica agricola comune. Lo stesso accorpamento aziendale risulta funzionale a tale prospettiva.

All'opposto, nelle zone aventi elevati indici di marginalità agricola (si pensi alla fascia appenninica) il ricambio generazionale può favorire il miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche, nonchè l'utilizzazione del territorio per scopi extra agricoli.

2. Descrizione della situazione strutturale delle aziende, dei lavoratori e dei redditi agricoli.

2.1 strutture aziendali

Per quanto attiene le dimensioni strutturali delle aziende, in particolare la superficie totale per classe di superficie e per classe di SAU, i dati del quarto Censimento dell'Agricoltura 1990 - ISTAT - ed il loro raffronto con i dati dei Censimenti precedenti evidenziano i seguenti processi.

Il numero delle aziende censite risulta essere di 3.035.682 (7% in meno rispetto al 1982 oltre il 16% in meno di quelle censite nel 1970 .

Contemporaneamente, sia la superficie totale delle stesse, che quella utilizzata (SAU), si sono ridotte rispettivamente :

- la prima da 23.631.533 (1982) a 22.651.401 ettari (- 4,2%),
- la seconda da 15.842.541 (1982) a 15.041.870 ha (- 5% circa).

Le fondamentali tendenze strutturali del settore primario, per l'intero Paese, possono essere così sintetizzate:

- una diminuzione netta del numero delle aziende agricole, circa il 30% in meno, con un decremento medio annuo pari al 1,8%, nel decennio 1961-70 e poi più contenuto (poco meno del 1%) per il rimanente periodo;

- il decremento della superficie totale (-14,8%), con decrementi medi annui pressoché costanti, intorno al 0,5-0,7%;

- l'incremento della superficie totale media per azienda, pari al 21% nell'intero periodo considerato, anche se tale tendenza sembra rallentare nell'ultimo decennio;

- la diminuzione della superficie agricola utilizzata (SAU) del 14%, con un decremento medio annuo, nel periodo 1982-1990, dimezzato rispetto al precedente decennio;

- il leggero incremento della superficie agricola utilizzata media per azienda, per altro imputabile interamente all'ultimo decennio (+4,2%) e la leggera diminuzione della percentuale della superficie agricola utilizzata, rispetto alla superficie totale complessiva (-4,9) per l'intero periodo.

In riferimento alla classe di superficie, si ha una concentrazione di oltre l'85% delle aziende nelle fasce che vanno da meno di un ettaro a quelle al di sotto dei 10 ettari, che conferma il carattere fortemente frammentario delle aziende, tipico della situazione italiana. A questo proposito, basti considerare che oltre 1.239.000 aziende risultano avere una SAU inferiore ad un ettaro.

Altro dato da evidenziare è quello relativo alla ripartizione per zone altimetriche, sia della superficie totale media, sia relativa alla superficie utilizzabile media aziendale, così ripartita:

	SUP. TOTALE (ettari)	SAU
- montagna	11,7	5,5
- collina	6,3	4,5
- pianura	6,2	5,4
TOTALE ITALIA	7,5	5,0
TOTALE ITALIA 1982	7,2	4,8

La SAU per zona altimetrica evidenzia che oltre 10.499.000 ettari, il 67% del totale della SAU nazionale, sono localizzati in aree "difficili" (collina e montagna). Va sottolineato, inoltre, che la superficie totale media e la SAU media per azienda, per zona altimetrica, risultano, per quanto attiene le zone di pianura, rispettivamente, di 6,2 ettari e 5,4 ettari, quindi inferiori alla superficie totale media delle aziende italiane (7,5 ettari).

Riassumendo, l'Italia ha presentato nel complesso una diminuzione più intensa del numero di aziende che della superficie agricola, venendosi, così a determinare un leggero incremento delle dimensioni azienda, anche se tale incremento non è stato sufficiente a far raggiungere dimensioni aziendali in linea con l'evoluzione europea.
La generale diminuzione del numero delle aziende è significativamente maggiore al Nord che al Sud.

La differenziazione "Nord-Sud" appare tuttavia limitativa nel descrivere i mutamenti in corso, date le complesse caratteristiche del territorio italiano che danno luogo ad un modello di sviluppo a "macchia di leopardo", con sacche di marginalità lungo tutta la dorsale appenninica e concentrazioni produttive più efficienti, oltre che nelle pianure settentrionali, nelle zone costiere meridionali.

2.2 occupazione agricola

La struttura dell'occupazione agricola in Italia ha subito nel corso degli ultimi 20 anni profondi mutamenti; basti pensare che intorno agli anni '70 gli addetti agricoli rappresentavano il 7% della popolazione e che attualmente tale

percentuale si attesta intorno al 4%. In tale periodo il numero degli addetti è diminuito di oltre 1,5 milioni di unità, passando dal 19% del totale degli occupati al 9,5%.

Sempre nello stesso arco temporale, il rapporto tra lavoro agricolo e popolazione nazionale è progressivamente mutato: nel 1970 per ogni U.L. agricola vi erano circa 14 abitanti, 19 nel 1980, 26 nel 1991.

Attualmente (dati 1992) gli occupati agricoli sono 2.141.000 (-4,2% del 1991) di cui oltre 722.000 dipendenti e 1.418.700 autonomi (66% del totale).

Comunque nonostante il perdurare stato di crisi del settore, e in controtendenza rispetto alla grande "fuga" verificatasi negli anni precedenti, il mondo agricolo si va progressivamente ringiovanendo.

L'andamento della composizione, per fasce di età, dei conduttori di aziende agricole mostra infatti, inequivocabilmente, una tendenza all'incremento della quota percentuale di giovani di età inferiore ai 30 anni; dalla data dell'ultimo censimento (1982) al 1991 la presenza, tra gli occupati in agricoltura, con un ruolo indipendente, di giovani di tale fascia di età si è incrementata di due punti percentuali.

Tale tendenza sembra decisamente confermata anche dai dati più recenti, attraverso i quali è possibile operare un confronto tra il 1990 ed il 1991; nel corso di appena un anno il numero medio complessivo degli occupati in agricoltura, con un ruolo indipendente, di età inferiore ai trenta anni si è incrementato del 18,8%, passando da 133.000 a 158.000.

Il fenomeno appare in tutta la sua rilevanza se osservato parallelamente alle tendenze più generali del settore; nel decennio le forze lavoro complessive in agricoltura sono diminuite del 28% e i conduttori del 31,4%.

Tale decremento è in gran parte costituito dalle fasce di età intermedia (35,9%), mentre la presenza giovanile diminuisce del 27,2% e quella degli anziani solo del 18,4%.

Anche tra il 1991 e il 1992 il segmento di età media ha fatto registrare un ulteriore decremento del 3% circa, mentre la presenza degli anziani è rimasta sostanzialmente stabile (-0,8%).

Si può dunque affermare che si sta intensificando il ruolo delle fasce più "estreme"; la durata media del periodo di conduzione aziendale va quindi

allungandosi: l'imprenditore agricolo inizia prima la sua attività e la abbandona sempre più in là con gli anni.

La massiccia concentrazione di imprenditori agricoli nella fascia al di sopra dei 55 anni è confermata anche dai dati della rete di rilevazione contabile RICA. Sul totale di oltre 38.000 aziende esaminate, ben il 42,4% è guidato da conduttori "anziani".

3. Descrizione dei regimi vigenti in materia di pensionamento e prepensionamento. Importi pensionistici attualmente versati.

Il sistema pensionistico in vigore in Italia, recentemente riformato dal decreto legislativo n.503 del 30.12.92, prevede una netta differenziazione tra il trattamento dei coltivatori diretti e quello dei lavoratori dipendenti.

Per entrambe le categorie di lavoratori il diritto alla pensione può nascere in base al numero di anni di versamento di contributi effettuati (la cosiddetta pensione di anzianità), oppure in base al raggiungimento di un limite di età e di un minimo numero di anni di versamenti effettuati (pensione di vecchiaia).

Per i lavoratori dipendenti il regime pensionistico è uguale a quello dei lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi: trattenute previdenziali sullo stipendio a carico del lavoratore e versamenti di una quota più consistente da parte del datore di lavoro, età pensionabile, a partire dal 1994, di 61 anni per gli uomini e di 56 anni per le donne con almeno 16 anni di versamenti contributivi, e che progressivamente nel 2002 raggiungerà i 65 anni per gli uomini e i 60 anni per le donne con 20 anni di contribuzione; oppure concessione della pensione di anzianità dopo il versamento di 35 anni contributivi.

Il regime pensionistico dei lavoratori indipendenti risulta il seguente:

versamento da parte dei coltivatori diretti all'ente previdenziale (INPS) del 16% del salario medio convenzionale (legge n.233/90).

Il versamento contributivo per 16 anni dà attualmente diritto, al compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, alla pensione di vecchiaia.

E' tuttavia possibile andare il pensione dopo 35 anni di versamenti contributivi.

L'ammontare della pensione è proporzionato ai versamenti effettuati. Il minimo pensionistico (con 16 anni di versamenti) è di circa a lire 620.000 mensili, una cifra molto bassa.

Nel 1992 gli agricoltori iscritti al regime di previdenza erano circa 928.508, contro 1.483.000 del 1983.

Il numero dei pensionati agricoli, invece, si è mantenuto costante nel decennio considerato: si è passati da 1.913.093 nel 1983 a 1.953.400 nel 1992. Il divario tra iscritti e pensionati è facilmente spiegabile con la riduzione costante della forza lavoro agricola nel Paese.

4. Condizioni per l'ammissione al regime di aiuti previsti dal programma

4.1 definizioni preliminari:

CEDENTE: imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti.

LAVORATORI DIPENDENTI: coadiuvanti familiari e salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola.

RILEVATARIO AGRICOLO: la persona che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente al fine di ampliare la propria azienda.

RILEVATARIO NON AGRICOLO: qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, alla selvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche.

TERRENI RESI DISPONIBILI: i terreni utilizzati ai fini commerciali dal cedente prima di ritirarsi dall'attività agricola e sui quali egli ha cessato di praticare l'agricoltura.

ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE: quella svolta ai sensi dell'art. 5 del reg. 2328/91: "Gli stati membri possono applicare il regime di aiuti..... agli imprenditori che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del proprio reddito totale da attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore".

4.2 condizioni applicabili ai cedenti:

- cessare definitivamente l'attività agricola; tuttavia i cedenti possono praticare l'agricoltura su non più del 10% dell'azienda ceduta, fino ad un massimo di un ettaro, per produzioni a fini non commerciali e possono conservare la disponibilità della superficie su cui si trovano gli edifici in cui continueranno ad abitare con la loro famiglia.

- compiuto almeno 55 anni e non superato il compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne alla data della presentazione della domanda;

- ricadere in una delle seguenti situazioni contributive:

  a) cedenti che, alla data della domanda, abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità; abbiano cioè versato contributi previdenziali per almeno 35 anni;

  b) cedenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra 65 anni (o 60 per le donne) e l'età del cedente alla data della domanda, sia almeno pari a 16. (Ad esempio un cedente uomo di 57 anni, deve aver versato almeno 8 anni di contributi per aver diritto al premio di prepensionamento ed ottenere a 65 anni la pensione di vecchiaia). Ciò per consentire

al cedente di versare le annualità di contribuzione mancanti al fine di ottenere la pensione di vecchiaia.

La suddetta condizione è valida per le domande presentate entro il 31.12.1994; per le domande presentate negli anni 1995 e 1996 la somma degli anni di versamento con la differenza di età dev'essere almeno pari a 17 e per le domande presentate nell'anno 1997 la somma dev'essere almeno pari a 18. Ciò in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 503/92 in materia di minimi versamenti per le pensioni di vecchiaia. E' comunque a discrezione dei cedenti, anche nell'ipotesi che abbiano già raggiunto il minimo contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia, (cioè 16 anni di versamenti) continuare ad effettuare contributi volontari per migliorare il livello pensionistico che verrà loro corrisposto all'età della pensione;

- essere stato imprenditore agricolo a titolo principale nei 10 anni precedenti.

- essere succeduto come imprenditore in caso di morte del conduttore, dopo aver lavorato in azienda per 10 anni ed aver versato i contributi previdenziali agricoli;

- impegnarsi a trasferire il possesso delle terre e dei diritti vantabili alla data della cessazione ed i fabbricati inerenti la produzione;

- non aver apportato alla sua impresa, ad eccezione delle aziende ad ordinamento orticolo, frutticolo od a colture protette, dal 1.1.92 una delle seguenti modifiche:

1. riduzione di più del 25% della superficie
2. separazione in due o più fondi

- la superficie aziendale ceduta non deve essere inferiore a:

0,2 ha se destinata a colture protette in via permanente;
1 ha per le ortive da pieno campo
1,5 ha per le colture permanenti
3 ha per i seminativi e i pascoli

Le Regioni e le Province Autonome, con delibera della Giunta regionale, possono rideterminare per talune aree i predetti limiti. La deliberazione dev'essere trasmessa entro 30 giorni al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, nonchè alla Commissione Europea che esprime parere a riguardo.

Le suddette condizioni sono in ogni caso soggette alle eventuali modifiche apportate nel tempo alla legislazione nazionale in materia pensionistica.

CASI DI IMPRENDITORI ASSOCIATI:

Gli imprenditori associati rispettano le stesse condizioni poste per gli imprenditori individuali.

Nel caso di imprenditori associati o cooperative, il socio che cessi l'attività e ceda la sua quota societaria nonchè la corrispondente superficie alla società senza essere rimpiazzato, fatto salvo il rispetto delle condizioni in materia di superfici minime da cedere, di età e di versamenti contributivi imposti al cedente dal presente programma, avrà diritto agli aiuti soltanto se la società è stata costituita anteriormente all'entrata in vigore del reg. CEE n. 2079/92 (30 luglio 1992) e se il numero degli attivi che lavorano nell'azienda diminuisce almeno di una Unità di Lavoro Uomo.

4.3 condizioni applicabili ai lavoratori dipendenti

- avere almeno 55 anni

- ricadere in una delle seguenti situazioni contributive:

a) UOMINI: lavoratori dipendenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra l'età del pensionamento di vecchiaia (61 anni per le domande presentate negli anni 1994 e 1995, 62 anni per quelle presentate negli anni 1996 e 1997), e l'età del dipendente alla data della domanda, sia almeno pari a 16 per l'anno 1994, a 17 per il biennio 1995-1996 ed a 18 per l'anno 1997 (Ad esempio nel 1994 un lavoratore di 57 anni, deve aver versato almeno 12 anni di contributi per aver diritto al prepensionamento).

b) DONNE: lavoratrici dipendenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra l'età del pensionamento di vecchiaia (56 anni per le domande presentate negli anni 1994 e 1995, 57 anni per quelle presentate negli anni 1996 e 1997), e l'età della dipendente alla data della domanda, sia almeno pari a 16, per il 1994, a 17 per il biennio 1995-1996 ed a 18 per il 1997. (Ad esempio nel 1996 una lavoratrice di 55 anni, deve aver versato almeno 15 anni di contributi per aver diritto al prepensionamento).

Le predette condizioni sono in ogni caso soggette alle eventuali modifiche apportate nel tempo alla legislazione nazionale in materia pensionistica.

- non aver ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi, e quindi non poter ancora eventualmente beneficiare di pensione di anzianità;

- cessare definitivamente ogni attività agricola, dopo aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni precedenti la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro da certificarsi con dichiarazione autenticata del conduttore dell'azienda;

- aver lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi quattro anni;

- essere iscritto al regime di previdenza sociale

c) per i coadiuvanti familiari essere iscritti al regime di assicurazione previdenziale obbligatorio e rispettare gli stessi vincoli di età e di versamenti minimi contributivi posti al punto 4.2.b per i cedenti.

- **SONO AMMESSI AL PREPENSIONAMENTO DUE LAVORATORI PER AZIENDA.**

4.4 condizioni applicabili ai rilevatari agricoli:

- capacità professionale sufficiente ai sensi del reg. 2328/91;

- impegno ad esercitare l'attività agricola a titolo principale sull'azienda per almeno 5 anni. Nel caso di affitto delle terre del cedente la durata del contratto di affitto non potrà essere inferiore a 5 anni

- impegno a coltivare per almeno 5 anni i terreni rilevati nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

4.5 condizioni applicabili ai rilevatari non agricoli

- per rilevatario non agricolo si intende qualsiasi persona fisica o giuridica (comprese, quindi, associazioni o enti naturalistici) avente adeguati requisiti tecnici per destinare ad usi extra-agricoli, a riserve naturali o a selvicoltura i terreni rilevati. Tali terreni devono pertanto essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'ambiente o dello spazio naturali.

  Per sottostare a tali indirizzi l'utilizzazione dei terreni per usi non agricoli è subordinata alla redazione di un progetto specifico di destinazione naturalistica, che deve essere approvato dai competenti organi regionali o provinciali.

4.6 condizioni applicabili ai terreni resi disponibili

Gli oneri, le eventuali quote produttive ed i vincoli derivanti dalla regolamentazione comunitaria vigente si trasmettono al rilevatario unitamente ai terreni ceduti.

4.7 condizioni di miglioramento dell'azienda del rilevatario

Al fine di assicurare un miglioramento dell'efficienza economica dell'azienda l'ingrandimento minimo in termini di superficie dev'essere il seguente:

0,2 ha per le colture protette in via permanente;

1 ha per le ortive da pieno campo

1,5 ha per le colture permanenti
3 ha per i seminativi e i pascoli

Le Regioni e le Province Autonome, con delibera della Giunta regionale o provinciale, possono rideterminare i predetti limiti in funzione della specificità del territorio. La deliberazione dev'essere trasmessa entro 30 giorni al Ministero delle Risorse Agricole, nonchè alla Commissione Europea che esprime parere a riguardo.

La superficie minima di cui deve disporre il rilevatario, escludendo le superfici rilevate dal cedente, è almeno pari ai limiti posti per il cedente. Ad esempio, nel caso di aziende a seminativi, la superficie finale dell'azienda del rilevatario, cioè dopo aver acquisito la terra del cedente, dev'essere come minimo di 6 ettari.

L'ingrandimento aziendale, pertanto, è sempre necessario, anche per la cessione genitore-figlio. In tal caso la superficie aziendale rilevata dal figlio del cedente dev'essere in ogni caso aumentata dei sopracitati importi.

E' vietata la cessione dei terreni tra coniugi.

L'utilizzazione dei terreni da parte dei rilevatari deve seguire le già richiamate linee di rispetto ambientale citate dal regolamento.

5. Aiuti previsti dal programma

VALORI IN LIRE CALCOLATI AL SEGUENTE TASSO DELL'ECU VERDE : **1 ECU = 2.264,19 LIRE**

5.1 aiuti a favore dei cedenti

A seconda del numero di anni di contributi versati, ed in funzione delle possibilità di andare in pensione di anzianità prima del compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 anni per le donne, si prevedono i seguenti casi:

a) cedenti che alla data della domanda, ricadono nelle condizioni di cui al punto 4.2.b) - cioè che hanno versato contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza tra 65 e l'età del cedente al momento della domanda, sia almeno pari a 16 per le domande presentate nel 1994 -, e che non hanno raggiunto i 35 anni

di versamenti necessari per ottenere la pensione di anzianità. I cedenti che rispettano le seguenti condizioni possono scegliere per uno dei seguenti aiuti:

a.1.) PREMIO UNICO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA': l'ammontare dell'aiuto, versato in un'unica soluzione, è composto da una quota fissa di lire **22.641.900 (10.000 ecu)** per azienda più lire **905.670 (400 ecu)** per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 50 ettari. Pertanto l'aiuto massimo concedibile è di lire **67.925.700 (30.000 ecu)**. Si fa presente che:

- per coloro che hanno versato 33 anni di contributi previdenziali, oppure hanno compiuto 63 anni di età per gli uomini o 58 per le donne, il premio non potrà in ogni caso superare lire 45.283.800 (20.000 ecu);
- per coloro che hanno versato 34 anni di contributi previdenziali, oppure hanno compiuto 64 anni di età per gli uomini o 59 per le donne, il premio non potrà in ogni caso superare lire 22.641.900 (10.000 ecu)..

In entrambi i casi i premi vengono calcolati secondo il metodo di riferimento previsto dall'art.3 cap.1 del reg. 2079/92, utilizzando il parametro più vicino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione nazionale (Ad esempio per un cedente uomo con 34 anni di versamenti e 63 anni di età il premio massimo concedibile sarà di 10.000 ecu).

a.2.) INDENNITA' ANNUA

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa di lire **9.056.760 (4.000 ecu)** più lire **566.045 (250 ecu)** per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 24 ettari. Pertanto l'aiuto massimo concedibile è di circa **22.641.900** lire/anno (10.000 ecu).

L'indennità verrà corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per

l'ottenimento della pensione, e cioè 35 anni di versamenti oppure il raggiungimento di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne.
La durata massima dell'aiuto è di 10 anni (da 55 a 65 anni).

b) cedenti che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto alla pensione di anzianità (hanno cioè versato contributi per almeno 35 anni): in tale ipotesi i cedenti hanno diritto ad un'indennità annua cumulabile alla pensione di anzianità corrisposta dall'ente previdenziale pari alla differenza tra l'indennità annua calcolata come al punto a.2.) (4.000 ecu più 250 ecu ad ettaro) e l'ammontare della suddetta pensione.

Ad esempio se vengono ceduti 20 ettari, l'indennità annua ammonterebbe a 9.000 ecu e nell'ipotesi che la pensione annua corrisposta sia di 6.000 ecu, il cedente riceverà una pensione complementare ai sensi del reg. 2079/92 di 3.000 ecu (9.000 - 6.000).

La suddetta pensione complementare può essere corrisposta da 55 a 65 anni, al massimo per 10 anni.

5.2 aiuti a favore dei lavoratori aziendali

L'ammontare dell'aiuto è costituito da un'indennità annua fissa di lire **5.660.475 (2.500 ecu).**

Hanno diritto al premio al massimo due lavoratori per azienda.

La suddetta indennità viene così modulata:

I lavoratori ed i coadiuvanti familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 4.3 del presente programma hanno diritto all'indennità annua di lire 5.660.475 fino al compimento dell'età che dà diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Sarà loro cura continuare il versamento delle annualità contributive mancanti al raggiungimento del minimo necessario per usufruire della pensione di vecchiaia o di anzianità, o per migliorare, a loro scelta, il livello della predetta pensione.

L'aiuto viene corrisposto fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge nazionale per beneficiare di pensioni di vecchiaia o di anzianità.

5.3 aiuti a favore di servizi per lo svolgimento del programma

Per l'attuazione del programma di prepensionamento viene previsto l'impiego a tempo pieno di 3 agenti per ogni Regione e Provincia Autonoma, nonchè di 5 agenti a tempo pieno impiegati presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Gli agenti regionali e provinciali opereranno nell'ambito degli assessorati all'agricoltura, degli Enti regionali di sviluppo agricolo (ERSA) o altre strutture controllate dalle Amministrazioni ed aventi anche finalità di favorire la ricomposizione o il miglioramento fondiario.

Gli agenti impiegati presso la Cassa avranno funzione di assistenza interregionale e di monitorare i risultati del programma, oltre che di intervento diretto nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ente.

Complessivamente il numero di agenti impiegati sarà di 68. Per ogni agente, impiegato nel programma per 5 anni, la spesa prevista a cofinanziamento è di lire 16.302.170 annue (7.200 ecu).

6. Competenze amministrative

Il presente programma è oggetto di deliberazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui alla legge 400/88.

L'applicazione del programma di aiuti è di competenza degli assessorati all'agricoltura regionali, o provinciali per Trento e Bolzano. Le Amministrazioni regionali o provinciali possono delegare, per la raccolta e l'istruttoria delle domande, altri Enti.

Le Regioni verificano il possesso dei requisiti richiesti per accedere al programma di prepensionamento.

Le Amministrazioni daranno priorità, nell'accoglimento delle domande, a quelle che prevedono l'assunzione delle terre cedute da parte di giovani rilevatari

(al di sotto dei 40 anni) che presentino domanda per il finanziamento di un piano di miglioramento aziendale ai sensi dell'art. 7 del reg. (CEE) 2328/91.

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, d'intesa con le Amministrazioni regionali, predispone entro un mese dall'approvazione del programma da parte della Comunità i moduli per la presentazione delle domande, definendo le modalità di invio da parte delle Regioni degli elenchi di beneficiari all'Ente Italiano per gli Interventi di Mercato (EIMA) per la liquidazione dei premi.

La gestione della domanda e dell'offerta dei terreni resi disponibili può essere favorita con la collaborazione degli Enti di sviluppo, della Cassa per la formazione della proprietà contadina o delle Camere di Commercio, anche mediante l'istituzione di albi territoriali dei cedenti e dei rilevatari.

Detti albi indicheranno per ciascun cedente, oltre alle generalità, il Comune, la Provincia in cui ricadono gli appezzamenti da rendere disponibili e la relativa superficie, nonchè le condizioni economiche per la vendita o l'affitto.
I rilevatari devono specificare la destinazione agricola o non agricola dei terreni da rilevare.

I terreni resi disponibili dai cedenti possono essere inclusi in operazioni di riordino fondiario o di permuta di appezzamenti. In tal caso le condizioni previste per i terreni ceduti devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei suddetti terreni. Tali operazioni sono svolte principalmente dagli enti centrali e regionali che istituzionalmente svolgono azioni di ricomposizione ed intermediazione fondiaria.

Si evidenzia che il regime di aiuti a favore del cedente può avvenire soltanto dal momento in cui ha luogo l'ampliamento aziendale del rilevatario o l'assunzione dei terreni ceduti da parte del rilevatario non agricolo, o la cessione agli enti pubblici che operano intermediazione fondiaria quali la Cassa per la formazione della proprietà contadina, gli Enti regionali di sviluppo agricolo o altri enti pubblici appositamente delegati.
La Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina partecipa al programma favorendo prioritariamente, nel finanziamento dell'accorpamento fondiario, le domande che prevedano l'acquisto di terre cedute da un soggetto aderente al regime di prepensionamento da parte di un rilevatario agricolo al di

sotto dei 40 anni di età, nonchè realizzando programmi di riordino fondiario secondo quanto previsto dall'art. 6 co.6 del reg. (CEE) 2079/92.

Le Amministrazioni regionali e provinciali concordano le modalità per l'effettuazione da parte dell'EIMA dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti.

7. Stime relative alle persone ed alle superfici interessate

Il programma mira ad interessare 26.500 imprenditori e 1.000 lavoratori ed a mobilizzare 276.500 ettari (si pone come superficie media aziendale degli imprenditori che optano per l'indennità annua o la pensione complementare 7 ettari e 14 per coloro che scelgono il premio unico).

Le suddette previsioni tengono conto della scarsa mobilità terriera in Italia ed al momento congiunturale non favorevole per investimenti in agricoltura. L'alto costo del denaro, infatti, ostacola l'intrapresa di investimenti nel settore primario, che notoriamente è quello che presenta i minori indici di remunerazione del capitale investito.

Le colture più interessate alla cessazione dovrebbero essere le foraggere ed i cereali, nella considerazione che il programma presenta caratteristiche tali da favorirne l'applicazione in aziende di collina e montagna.

La destinazione non agricola dei terreni ceduti è valutata sul 5% della superficie oggetto del programma, cioè intorno a 13.800 ha.

8. Costi del programma, calendario di applicazione e controlli

Il programma è applicabile agli agricoltori che effettueranno le domande nel periodo 1993 -1997. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.

Le previsioni finanziarie annuali sono effettuate tenendo conto la scadenza annuale per il FEOGA- Garanzia del 15 ottobre.
Viene stimato un flusso di domande in numero di 100 nel 1994, 4.200 nel 1995, 7.100 nel 1996 e 8.600 nel 1997, oltre a 7.500 domande presentate nel 1997, ma il cui pagamento dovrebbe avvenire successivamente al 16 ottobre 1997 e quindi

dovrebbero ricadere nell'anno 1998 per il FEOGA-Garanzia, per un totale stimato di 27.500 domande.

Per i servizi, come già specificato, si impiegheranno 68 agenti a tempo pieno.

Costi totali: per il calcolo del costo medio si premette che la modulazione del premio unico favorisce maggiormente il ritiro di superfici maggiori rispetto a quanto previsto dall'indennità annua. E' pertanto plausibile che coloro che opteranno per il premio unico cedano superfici maggiori della media aziendale italiana, che è di 7 ettari.

Per il premio unico si presume quindi una superficie media ceduta di 14 ettari, corrispondente ad un premio di lire 35.321.280, mentre per l'indennità annua la previsione può essere fatta in base alla superficie media aziendale di 7 ettari, che corrisponde ad un'indennità annua di lire 13.019.075 circa.

Riguardo alla pensione complementare, viene stimata una superficie media ceduta di 7 ettari.

In base al calcolo con il metodo di riferimento, il premio è dato da lire 13.019.075 meno la pensione nazionale che viene mediamente stimata in lire 10.000.000. Pertanto il costo unitario stimato è di lire 3.019.075.

I cedenti sono stimati in numero complessivo di 26.500, di cui 13.000 optanti per il premio unico, 12.500 per l'indennità annua e 1.000 per la pensione complementare.

Il premio annuo da corrispondere ai lavoratori dipendenti è di 5.660.475 lire, per un totale stimato di 1.000 unità.

Il basso numero di lavoratori dipendenti aderenti al programma è giustificato dalla necessità di aver lavorato due anni a tempo pieno negli ultimi quattro nell'azienda del cedente. La manodopera agricola in Italia, infatti, non presenta caratteristiche di stabilità aziendali ma tende ad assicurare il lavoro in una serie di aziende ed in diversi periodi dell'anno. Dai dati dell'ultimo Censimento agricolo (ottobre 1990) risulta che solo il 10% delle aziende agricole utilizza almeno un'unità lavorativa per più di 200 giornate all'anno.

Il costo annuo dell'attuazione del programma viene stimato come nello schema riportato nella tabella 1):

Controlli: le Amministrazioni competenti (Regioni e Province Autonome) provvedono al controllo cartaceo dei requisiti dei cedenti e dei rilevatari per il

totale delle domande e provvedono alla verifica del rispetto delle condizioni poste dal reg. 2079/92 con controlli campionari in campo su almeno il 10% dei beneficiari.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè le Amministrazioni erogatrici prevedono controlli periodici, anche in collaborazione con le Amministrazioni regionali e delle Province Autonome, sia sulla documentazione giustificativa presentata alle Amministrazioni competenti dai beneficiari, sia mediante verifiche dirette sull'effettivo rispetto delle condizioni poste dal presente programma successivamente alla concessione degli aiuti.

9. Norme nazionali vigenti

La legislazione nazionale che si utilizzerà a supporto del programma è la seguente:

- Legge 203/82 - Affitto dei fondi rustici
- CODICE CIVILE
- DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA PENSIONISTICA n.503/92
- LEGGE 233/90

10. Compatibilità degli aiuti previsti dal programma con altre misure nazionali e comunitarie

Il problema di eventuali incompatibilità delle indennità previste dal reg. 2079/92 con aiuti nazionali non si pone, non essendo prevista per il settore agricolo alcuna agevolazione nazionale in materia di prepensionamento.

Al fine di salvaguardare il tenore di vita familiare in caso di decesso del cedente, le indennità di cui al presente programma sono trasferite al coniuge superstite per il periodo rimanente dalla morte del cedente alla scadenza del premio stesso. Il trasferimento non avviene qualora il coniuge superstite sia titolare di un reddito annuo da lavoro o da capitale superiore al tetto di retribuzione pensionabile annualmente stabilito a livello nazionale, che per il 1993 è pari a lire 53.475.000.

Riguardo alla compatibilità con altri regimi di aiuti comunitari, si specifica quanto segue:

a) **trasferimento di quote produttive**

Il rilevatario agricolo assume, oltre ai diritti di possesso dei terreni, tutti i vincoli gravanti sui terreni ceduti derivanti dall'applicazione di misure comunitarie di mercato, quali ad esempio "quote latte".

b) **aiuti per la cessazione della produzione lattiera o viticola**

Se il cedente ha cessato le suddette produzioni quattro anni prima della domanda di prepensionamento, i due premi si cumulano integralmente.

Se il cedente ha cessato le suddette produzioni in un periodo inferiore a quattro anni dalla domanda di prepensionamento, il premio di cessazione spetta integralmente e l'indennità di prepensionamento spetta fino al raggiungimento, sommando entrambi gli aiuti, della somma di lire 22.641.000.

c) **ritiro quinquennale dei seminativi dalla produzione (art.2 reg. 2328/91)**

Il cedente che si trova nel terzo anno dell'impegno a ritirare i seminativi dalla produzione, può rescinderlo.
E' sempre possibile rescindere l'impegno nel caso in cui i terreni ceduti vengano destinati ad usi non agricoli.
Qualora non si proceda alla rescissione, i diritti e gli obblighi devono essere trasferiti al rilevatario. Il beneficiario del regime di prepensionamento rimane responsabile del rispetto di detto impegno.
Di conseguenza, a decorrere dal versamento dell'indennità di prepensionamento, se il cedente ha rescisso l'impegno non beneficia più del premio per il set aside.
Il rilevatario beneficia degli aiuti per il ritiro dei terreni se ha rilevato l'impegno iniziale del cedente oppure anche nel caso che il cedente non avesse assunto tale impegno, ma egli stesso lo ha sottoscritto suoi terreni, impegno che ora egli può trasferire ai terreni rilevati.

d) estensivizzazione della produzione (art.3 reg. 2328/91)

Si applicano le condizioni dell'art.14 del reg.4115/88.
Non è prevista la possibilità di rescindere il contratto.

I diritti e gli obblighi si trasferiscono pertanto dal cedente, che tuttavia rimane responsabile del rispetto degli obblighi assunti, al rilevatario, eccezion fatta per i terreni destinati ad usi non agricoli, per i quali si procede all'interruzione del versamento dei premi, ma senza recupero di quelli precedentemente versati.

e) **aiuti agli investimenti (art. 5 reg. 2328/91)**

Nel caso in cui il cedente abbia intrapreso un piano di miglioramento aziendale, esso dev'essere portato a termine. Il prepensionamento non è considerato una causa di forza maggiore. Sono tuttavia consentite modifiche del piano per consentire una migliore integrazione dei terreni nella nuova azienda.
Il piano dunque dev'essere trasferito al rilevatario. In caso contrario il cedente ne rimane finanziariamente responsabile.

f) **indennità compensativa a favore delle zone svantaggiate (art.18 reg.2328/91)**

Il prepensionamento, prevedendo l'abbandono dell'attività agricola, esclude il cedente dal beneficiare dell'indennità compensativa.

g) **aiuti agroambientali di cui al reg. 2078/92**

Il cedente non può più percepire premi inerenti attività agricole ai fini commerciali; tuttavia può beneficiare di un premio per lavori di manutenzione delle superfici agricole abbandonate qualora soddisfi le condizioni previste da un programma approvato ai sensi del reg.2078/92.

Il rilevatario può percepire tutti gli aiuti previsti dal citato reg. 2078/92.

h) **misure forestali di cui al reg. (CEE) 2080/92**

1. aiuti per i costi di imboschimento: il cedente o il rilevatario, anche non agricolo, possono ricevere tali aiuti per i terreni resi disponibili.

2. manutenzione delle superfici boschive: il cedente o il rilevatario, anche non agricolo, possono ricevere tali aiuti per la manutenzione delle superfici boschive.

3. premi per ettaro destinati a compensare le perdite di reddito agricolo derivanti dall'imboschimento: il cedente non può beneficiarne, in quanto la compensazione è già tra gli obiettivi del prepensionamento. Può invece beneficiarne il rilevatario.

4. aiuti per il miglioramento delle superfici boschive: può usufruirne solo il rilevatario.

i) **Reg. CEE 768/89 - aiuti al reddito (PARA)**

gli aiuti al reddito di cui al predetto regolamento sono concedibili ai soli imprenditori agricoli a titolo principale, quindi non possono essere concessi ai prepensionati che hanno l'obbligo di ritirarsi dall'attività agricola. Il pagamento dei premi di cui al reg. 768/89 cessa pertanto alla data di partenza dei premi previsti dal reg. 2079/92.

11. Dati sull'attuazione del programma

L'Italia comunicherà alla Commissione i dati statistici ed applicativi relativi all'anno precedente entro il 1 luglio di ogni anno.

Verranno inoltre forniti alcuni indici di valutazione quali:

- cedenti per classi di età;
- superficie ceduta rapportata alla classe di età;
- superficie media iniziale e finale delle aziende;
- tassi di ingrandimento delle imprese;
- orientamenti tecnico-economici sui quali il regime di prepensionamento ha prodotto i maggiori effetti.

REG 2079/92
COSTO ANNUO DEL PROGRAMMA NAZIONALE ESPRESSO IN MILIONI DI LIRE
TASSO DI CAMBIO DELL'ECU VERDE AL 1.1.94: LIRE 2264,19

ANNI	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
CEDENTI															
premio unico	3.532	84.771	123.624	141.285	105.964										459.177
DI CUI A CARICO CEE	2.137	51.286	74.793	85 477	64.108										277.802
indennità annua	0	19.529	57.024	104 413	147.636	134 617	121.598	107.798	92.435	74.990	55.461	35.933	18.747	6.249	976.431
DI CUI A CARICO CEE	0	11.815	34.499	63.170	89 320	81.443	73 567	65.218	55.923	45.369	33.554	21.739	11.342	3.781	590.741
pensione complementare	0	453	1.337	2.180	2.799	2 563	2.267	1.926	1.585	1.244	903	562	272	85	18.175
DI CUI A CARICO CEE	0	274	809	1.319	1.693	1.551	1.372	1.165	959	753	546	340	164	51	10.996
LAV. DIPENDENTI															
indennità annua	0	849	2.406	3.679	4.387	3 447	2 502	1.557	753	232					19.812
DI CUI A CARICO CEE	0	514	1.455	2.226	2.654	2 086	1.514	942	455	140					11.986
SPESA PER SERVIZI	0	326	946	1.109	1.109	1.109									4.597
DI CUI A CARICO CEE	0	197	572	671	671	671									2.781
TOTALE	3.532	105.928	185.337	252.666	261.894	141.736	126.367	111.281	94.773	76.466	56.364	36.494	19.019	6.334	1.478.191
DI CUI A CARICO CEE	2.137	64.086	112.129	152 863	158 446	85.750	76.452	67.325	57.338	46.262	34.100	22.079	11.507	3.832	894.306

VALORI ESPRESSI IN ECU BUDGETARIO (importi in milioni di lire/2.264,19 x 1,207)

(valori in MECU)	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
TOTALE	1,9	56,5	98,8	134,7	139,6	75,6	67,4	59,3	50,5	40,8	30,0	19,5	10,1	3,4	788,0
DI CUI A CARICO CEE	1,1	34,2	59,8	81,5	84,5	45,7	40,8	35,9	30,6	24,7	18,2	11,8	6,1	2,0	476,7

In base alla distribuzione territoriale degli occupati in agricoltura il 42% delle domande dovrebbero riguardare le regioni dell'Obiettivo 1 e la spesa a carico della CEE viene calcolata tenendo conto di tale distribuzione

TABELLA 1

INDENNITA' ANNUE: IPOTESI
il 60% delle domande si concentra nella fascia 55/59 anni
il 40% nella fascia 60/64 anni. All'interno delle fasce la distribuzione annua
può essere ragionevolmente considerata omogenea.

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 1500 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1995

ANNI età dei cedenti	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1.800
56	180	180	180	180	180	180	180	180	180		1.620
57	180	180	180	180	180	180	180	180			1.440
58	180	180	180	180	180	180	180				1.260
59	180	180	180	180	180	180					1.080
60	120	120	120	120	120						600
61	120	120	120	120							480
62	120	120	120								360
63	120	120									240
64	120										120
totale annuo	1.500	1.380	1.260	1.140	1.020	900	720	540	360	180	9.000

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 3000 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1996

ANNI età dei cedenti	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	3.600
56	360	360	360	360	360	360	360	360	360		3.240
57	360	360	360	360	360	360	360	360			2.880
58	360	360	360	360	360	360	360				2.520
59	360	360	360	360	360	360					2.160
60	240	240	240	240	240						1.200
61	240	240	240	240							960
62	240	240	240								720
63	240	240									480
64	240										240
totale annuo	3.000	2.760	2.520	2.280	2.040	1.800	1 440	1.080	720	360	18.000

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 4000 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1997

ANNI età dei cedenti	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4 800
56	480	480	480	480	480	480	480	480	480		4.320
57	480	480	480	480	480	480	480	480			3.840
58	480	480	480	480	480	480	480				3.360
59	480	480	480	480	480	480					2.880
60	320	320	320	320	320						1.600
61	320	320	320	320							1.280
62	320	320	320								960
63	320	320									640
64	320										320
totale annuo	4.000	3.680	3.360	3.040	2.720	2.400	1.920	1.440	960	480	24 000

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 4000 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1998

ANNI età dei cedenti	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4.800
56	480	480	480	480	480	480	480	480	480		4.320
57	480	480	480	480	480	480	480	480			3.840
58	480	480	480	480	480	480	480				3.360
59	480	480	480	480	480	480					2.880
60	320	320	320	320	320						1.600
61	320	320	320	320							1.280
62	320	320	320								960
63	320	320									640
64	320										320
totale annuo	4 000	3 680	3 360	3 040	2 720	2 400	1 920	1 440	960	480	24.000

TABELLA 2

PENSIONE COMPLEMENTARE: IPOTESI
circa il 90% delle domande si concentra nella fascia 55/62 anni, essendo tale premio più conveniente per i cedenti più giovani.
circa il 10% nella fascia 63/64 anni. All'interno delle fasce la distribuzione annua può essere ragionevolmente considerata omogenea.

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 150 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1995

ANNI età dei cedenti	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	170
56	17	17	17	17	17	17	17	17	17		153
57	17	17	17	17	17	17	17	17			136
58	17	17	17	17	17	17	17				119
59	17	17	17	17	17	17					102
60	17	17	17	17	17						85
61	17	17	17	17							68
62	17	17	17								51
63	7	7									14
64	7										7
totale annuo	150	143	136	119	102	85	68	51	34	17	905

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 150 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1996

ANNI età dei cedenti	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
56	34	34	34	34	34	34	34	34	34		306
57	34	34	34	34	34	34	34	34			272
58	34	34	34	34	34	34	34				238
59	34	34	34	34	34	34					204
60	34	34	34	34	34						170
61	34	34	34	34							136
62	34	34	34								102
63	14	14									28
64	14										14
totale annuo	300	286	272	238	204	170	136	102	68	34	1.810

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 300 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1997

ANNI età dei cedenti	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
56	34	34	34	34	34	34	34	34	34		306
57	34	34	34	34	34	34	34	34			272
58	34	34	34	34	34	34	34				238
59	34	34	34	34	34	34					204
60	34	34	34	34	34						170
61	34	34	34	34							136
62	34	34	34								102
63	14	14									28
64	14										14
totale annuo	300	286	272	238	204	170	136	102	68	34	1.610

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 250 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1998

ANNI età dei cedenti	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
56	28	28	28	28	28	25	28	28	28		252
57	28	28	28	28	28	28	28	28			224
58	28	28	28	28	28	28	28				196
59	28	28	28	28	28	28					168
60	28	28	28	28	26						140
61	28	28	28	28							112
62	28	28	28								84
63	13	13									26
64	13										13
totale annuo	250	237	224	196	168	140	112	84	56	28	1.495

TABELLA 3

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DEL NUMERO DI ANNUALITA' PER I 68 AGENTI CHE VERRANNO IMPIEGATI A PARTIRE DAL 1995

anno di primo impiego degli agenti	NUMERO DI ANNUALITA' PER ANNO							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	totale
1995	20	20	20	20	20			100
1996		38	38	38	38	38		190
1997			10	10	10	10	10	50
totale annuo	20	58	68	68	68	48	10	340

TABELLA 4

INDENNITA' ANNUE A LAVORATORI DIPENDENTI IPOTESI
per i lavoratori dipendenti il calcolo viene effettuato considerando
una partecipazione al programma di aruti omogeneo tra tutte le classi di età.

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 150 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1995

ANNI età lavoratori	1.995	1.996	1.997	1.998	1999	2000	totale annualità
55	25	25	25	25	25	25	150
56	25	25	25	25	25		125
57	25	25	25	25			100
58	25	25	25				75
59	25	25					50
60	25						25
totale annuo	150	125	100	75	50	25	525

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 300 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1996

ANNI età lavoratori	1.996	1.997	1.998	1999	2000	2001	totale annualità
55	50	50	50	50	50	50	300
56	50	50	50	50	50		250
57	50	50	50	50			200
58	50	50	50				150
59	50	50					100
60	50						50
totale annuo	300	250	200	150	100	50	1050

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 300 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1997

ANNI età lavoratori	1.997	1.998	1999	2000	2001	2002	totale annualità
55	50	50	50	50	50	50	300
56	50	50	50	50	50		250
57	50	50	50	50			200
58	50	50	50				150
59	50	50					100
60	50						50
totale annuo	300	250	200	150	100	50	1050

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 250 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1998

ANNI età lavoratori	1.998	1999	2000	2001	2002	2003	totale annualità
55	42	42	42	42	42	41	251
56	42	42	42	42	41		209
57	42	42	42	41			167
58	42	42	41				125
59	41	41					82
60	41						41
totale annuo	250	209	167	125	83	41	875

TABELLA 5

REG 2079/92 PROGRAMMA NAZIONALE

NUMERO PREMI E INDENNITA' ANNUE E NUMERO AGENTI AMMESSI A RIMBORSO CEE

ANNI	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
CEDENTI															
premio unico	100	2.400	3 500	4000	3000										13 000
indennità annua	0	1.500	4.380	8 020	11.340	10 340	9 340	8 280	7 100	5 760	4260	2760	1440	480	75 000
pensione complementare	0	150	443	722	927	849	751	638	525	412	299	186	90	28	6 020
LAV DIPENDENTI															
indennità annua	0	150	425	650	775	609	442	275	133	41					3 500
SPESA PER SERVIZI															
n. addetti	0	20	58	68	68	68	48	10							340

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651398) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - **vendita pubblicazioni** ☎ (06) 85082150/85082276 - **inserzioni** ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.200